DISPOSIZIONI INTESE AD AGEVOLARE LA CESSIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI E LA IMMIGRAZIONE IN ALTO ADIGE

Art. 3

Gli Istituti di credito contemplati nell'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, nonche' le Casse di risparmio, sono autorizzati a concedere, in provincia di Trento, mutui per l'acquisto delle proprieta' agrarie e appartenenti ad agricoltori che si trasferiscono in Alto Adige.

Detti mutui potranno essere concessi per un importo non superiore ai tre quarti del valore dei fondi.

Versione in vigore dal 5 aprile 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali e industriali e la immigrazione in Alto Adige
Estremi	Legge 12 febbraio 1942, n. 174
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-intese-ad-agevolare-la-cessione-di-aziende-commerciali-e/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it